



ADOZIONI: SÌ ALLA COPPIA OMOGENITORIALE?

Ha suscitato grande scalpore la sentenza 30 agosto 2014 del Tribunale per i Minorenni di Roma con cui è stata accolta la domanda di adozione proposta da una donna nei confronti della figlia della propria compagna, una pronuncia immediatamente salutata come una svolta epocale, ovvero lo 'sdoganamento' delle coppie omosessuali al pari dei nuclei familiari di fatto composti da persone di sesso diverso. «Senza nulla togliere alla portata innovativa e, per certi versi, persino rivoluzionaria della decisione, come spesso accade l'entusiasmo per la novità rischia di ingenerare qualche equivoco che vale la pena di chiarire», sottolinea l'avvocato Giovanni Dionisio, esperto di Diritto di famiglia. «In primo luogo, occorre segnalare che la sentenza dei Giudici di Roma non ha applicato l'art. 44 lett. b) della legge sull'adozione, ovvero la norma che consente l'adozione di un minore "da parte del coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge". Quindi non è vero, come da qualche parte si è sostenuto con improvvida enfasi, che sia stata sancita la parità fra le coppie di fatto – ivi comprese le coppie omosessuali – e le coppie sposate, come sarebbe stato se si fosse applicata alle prime la norma che cita espressamente soltanto queste ultime. Il Tribunale di Roma ha applicato invece una norma più duttile e generica, ovvero la lettera d) dello stesso art. 44, che consente l'adozione nei casi in cui vi sia "la constatata impossibilità di affidamento preadottivo". In sostanza, la sentenza ha accertato che la minore in oggetto era nata e cresciuta in un nucleo familiare coeso e accogliente, composto dalla sua mamma biologica e dalla di lei compagna, che con il tempo si sono connotate entrambe come due mamme, una anche naturale e l'altra 'soltanto' affettiva. Le due madri avevano svolto in modo del tutto fungibile il ruolo genitoriale, cosicché la minore ha sviluppato anche con la persona che non l'ha generata un legame in tutto e per tutto analogo a quello con la madre biologica. Tale vincolo, affettivo e identitario, è stato ritenuto meritevole di essere ratificato mediante la pronuncia di 'adozione in casi particolari' ex art. 44 L. 184/83. Un istituto, questo, che non esclude il genitore biologico e non lo priva della responsabilità genitoriale – come avverrebbe con la pronuncia di adozione 'piena' – ma semplicemente aggiunge un secondo legame al minore, a tutto suo vantaggio. Rimane comunque innegabile la portata innovativa di questa pronuncia, che ha valutato la famiglia omogenitoriale come del tutto idonea ad accogliere e crescere un minore, al pari dei nuclei 'tradizionali' composti da individui di sesso diverso. È presto per dire se questa coraggiosa sentenza potrà aprire la strada ad altre opzioni ancora più ampie, come la possibilità per le coppie-gay di concorrere all'adozione di minori in stato di abbandono, attraverso la procedura di adozione 'piena' regolata dagli artt. 6 e seguenti della stessa legge 184. Ma indubbiamente si è compiuto un passo importante in tale direzione».